



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato 3 alla Delib.G.R. n. 8/42 del 19.2.2019

## **ATTO D'INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI DI PAGAMENTO DEI CREDITI REGIONALI**

### **Ambito di applicazione**

Il presente atto d'indirizzo disciplina la concessione di dilazioni di pagamento con riferimento ai crediti regionali e si applica laddove non sia in contrasto con la normativa di riferimento per le singole tipologie di entrata.

### **Articolo 1**

#### **Procedura di concessione della rateizzazione**

1. Su richiesta del debitore, la concessione del pagamento rateale è disposta, secondo le modalità previste dai successivi articoli per una sola volta, dalla Presidenza o dall'Assessorato titolare del credito, a fronte dei solleciti bonari eventualmente inviati prima dell'emissione e notifica dell'atto idoneo alla formazione del titolo esecutivo o successivamente a questo;
2. Sulla richiesta verrà adottato espresso provvedimento di approvazione o diniego e data comunicazione al debitore nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta medesima. La struttura organizzativa competente a concedere la rateizzazione può negarla qualora vi siano fondati motivi per ritenere che il debitore possa non rispettare il piano di ammortamento (ad esempio, decadenza da benefici di rateizzazione precedentemente concessi, reiterata irreperibilità del debitore, ecc.). L'eventuale richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa sospende il termine di cui al presente comma.

Il beneficio della rateizzazione è escluso per i crediti derivanti dalla revoca di un beneficio (contributo, finanziamento ecc) per assenza (anche sopravvenuta) di uno o più requisiti, per documentazione incompleta o irregolare, o per fatti comunque imputabili al richiedente. L'esclusione non opera nel caso di decadenza dal beneficio del termine prodottasi con riferimento ad un finanziamento regionale (o con contributo regionale) a seguito del mancato pagamento di una o più rate del piano di ammortamento. In tale ultima ipotesi, al fine di evitare un ingiustificato vantaggio a favore dei debitori morosi richiedenti la dilazione, rispetto ai restanti

beneficiari del medesimo intervento di finanziamento regionale (o con contributo regionale) in regola con i pagamenti, l'ammontare del credito da rateizzare è calcolato nel seguente modo:

- ammontare delle rate scadute
- + (eventuali) interessi di preammortamento
- + interessi di mora calcolati sulla quota capitale delle rate scadute
- + valore attualizzato al tasso legale delle rate a scadere.

L'importo finale da rateizzare dipende dal tasso originariamente applicato per il calcolo delle rate di ammortamento. L'ammontare del credito così determinato è rateizzato con le modalità individuate nei successivi punti.

3. Resta salva la possibilità, in qualsiasi momento, di attivare le procedure per la definizione di accordi transattivi con il debitore, secondo le disposizioni stabilite dalla normativa regionale.

## **Articolo 2**

### **Modalità di rateizzazione**

1. Il piano di ammortamento potrà prevedere rate a cadenza mensile o trimestrale, per una durata complessiva che varia in relazione all'importo che deve essere versato, comprensivo di capitale, interessi, eventuali interessi moratori, sanzioni ed oneri accessori, maturati alla data in cui la rateizzazione viene concessa, con la seguente scansione:
  - fino a 5.000,00 Euro, massimo 2 anni;
  - tra i 5.000,01 e i 15.000,00 Euro, massimo 4 anni;
  - tra i 15.000,01 e i 30.000,00 Euro, massimo 6 anni;
  - tra i 30.000,01 e i 50.000,00 Euro, massimo 7 anni;
  - tra i 50.000,01 e i 100.000,00 Euro, massimo 8 anni;
  - tra i 100.000,01 e i 300.000,00 Euro, massimo 10 anni;
  - oltre i 300.000,00 Euro, massimo 15 anni.
2. I responsabili dei competenti centri di responsabilità, qualora ne ravvisino l'opportunità, possono prevedere piani di ammortamento di durata fino a 24 mesi superiore a quella sopra prevista per ciascuno dei diversi scaglioni di credito.
3. Sull'importo delle rate sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della richiesta di rateizzazione o, se più favorevole al debitore, alla data di concessione della rateizzazione medesima. In caso di ritardato pagamento sono dovuti interessi di mora nella misura del tasso legale fino al giorno dell'effettivo pagamento.
4. In ogni caso, qualora il debitore sia una persona fisica, l'età del medesimo allo scadere dell'ultima rata non può essere superiore a 80 anni, salvo che sia prestata fideiussione dal coniuge o da un parente in linea retta in possesso del requisito di età summenzionato.

5. Per importi superiori a 100.000,00 Euro, anche cumulativamente riferiti a più crediti, la dilazione è concessa solo qualora il debitore abbia fornito, a garanzia, idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa incondizionata e irrevocabile, rilasciata da banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al vigente art. 106 (vecchio art.107) del D.Lgs. n. 385/1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 141/2010. La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la rinuncia ad opporre le eccezioni relative al rapporto tra il prestatore della garanzia medesimo e il debitore;
- l'operatività, entro 15 giorni, a prima e semplice richiesta scritta.

La garanzia non può prevedere un obbligo di denuncia al fideiussore inferiore a 90 gg dal verificarsi di uno dei presupposti previsti, per la decadenza dal beneficio della rateizzazione, dal successivo art. 5, comma 1.

6. L'idoneità delle garanzie fornite è valutata dalla struttura che concede la rateizzazione, anche con il coinvolgimento della Direzione generale della programmazione.

7. Per gli importi superiori a 100.000,00 euro, la struttura competente a concedere la rateizzazione potrà valutare, quale garanzia, anche l'ipoteca volontaria di primo grado iscritta su beni di esclusiva proprietà del debitore o di un eventuale garante, per un importo non inferiore al 150% del credito da rateizzare se si tratta di immobili ad uso abitativo, nonché per un importo non inferiore al 200% del credito da rateizzare se si tratta di beni immobili adibiti ad uso commerciale, o beni mobili registrati. In tutti i casi, ai fini del raggiungimento delle percentuali sopra indicate, la garanzia può essere prestata anche cumulativamente con riferimento a più beni.

8. Ai fini dell'idoneità della garanzia ipotecaria, il debitore dovrà presentare a suo totale carico una relazione giurata di stima di un esperto iscritto all'albo dei periti del tribunale del luogo in cui è sito l'immobile o è registrato il bene mobile. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la verifica della stima a mezzo di proprio perito.

9. Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione, può essere valutata e accolta come idonea la garanzia già prestata in favore della Regione per il medesimo titolo del credito per cui si chiede la rateizzazione. In particolare, sono ammessi i seguenti casi:

- a. garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili o mobili registrati, nel rispetto dei requisiti prescritti nel precedente comma 7, purché l'ipoteca risulti iscritta a nome della

Regione anche per effetto di voltura con oneri a totale carico del debitore. Non vengono valutate come idonee ipoteche iscritte a nome della Banca convenzionata con la Regione per la gestione del fondo di rotazione cui il finanziamento regionale afferisce, ancorché iscritte a garanzia del finanziamento medesimo. Se la garanzia ha ad oggetto un bene mobile registrato, il debitore è tenuto a presentare una nuova e aggiornata relazione giurata di stima sul/i bene/i, rilasciata da un esperto iscritto all'albo dei periti del tribunale del luogo in cui il bene mobile è registrato, con riserva per l'amministrazione di effettuare la verifica della stima a mezzo di proprio perito. In caso di garanzia iscritta su beni immobili, l'aggiornamento della stima, rilasciata da un esperto iscritto all'albo dei periti del tribunale del luogo in cui è sito l'immobile, è subordinato alla richiesta dell'Amministrazione regionale.

- b. fideiussione bancaria o assicurativa, a condizione che la fideiussione originariamente prestata presenti i requisiti previsti al precedente comma 5, o, in caso contrario, venga ricontrattata dal debitore, e preveda espressamente la copertura del piano rateale.

10. In nessun caso la concessione di rateizzazioni per crediti non superiori a 100.000,00 euro può comportare la diminuzione delle garanzie precedentemente prestate.

10 bis. Nel caso di istanze di rateizzazione presentate da debitori rappresentati da agenzie regionali ed enti strumentali della Regione Sardegna o da enti locali della Sardegna è possibile, alternativamente al rilascio delle garanzie previste ai precedenti commi 5 e 7 del presente articolo, acquisire dall'ente debitore l'assenso preventivo a porre in essere, nelle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, la compensazione del credito residuo vantato dall'Amministrazione regionale con eventuali somme dovute o debende in relazione a trasferimenti senza vincolo di destinazione assegnati all'ente debitore.

11. Il debitore deve pagare la prima rata entro l'ultimo giorno del mese o trimestre successivo al mese in cui è stato concesso il beneficio della rateizzazione, le rate successive entro l'ultimo giorno di ogni mese o trimestre (a seconda della cadenza scelta). La comunicazione dovrà indicare anche il piano di ammortamento e le modalità di pagamento.

### **Articolo 3**

#### **Definizione di Piani di ammortamento**

1. A fronte delle richieste di rateizzazione di crediti regionali verrà applicato un piano di ammortamento a rate costanti.
2. La prima rata può essere di importo superiore alle altre su richiesta del debitore, anche al fine di consentire al medesimo, avuto riguardo al debito che residua dopo il pagamento della prima rata:
  - a. di non fornire la garanzia richiesta dall'art. 2 per la rateizzazione degli importi superiori ai 100.000,00 euro;

- b. di fornire una garanzia di importo inferiore, nelle ipotesi di cui al precedente art. 2, comma 7;
- c. di non prestare ulteriore garanzia, rispetto a quella già prestata, ai sensi dell'art. 2, comma 9 lett.a.

#### **Articolo 4**

##### **Estinzione anticipata del credito**

1. Il debitore può procedere con l'estinzione anticipata totale o parziale del credito, richiedendo alla struttura che ha concesso la rateizzazione lo sconto degli interessi legali non maturati alla data del versamento.

#### **Articolo 5**

##### **Decadenza dal beneficio della rateizzazione e sanzioni**

1. Il debitore decade dal beneficio del termine qualora:
  - a. ometta il versamento di cinque rate mensili, o di due rate trimestrali, anche non consecutive;
  - b. si verifichi il mancato pagamento della prima rata di cui all'art. 3, comma 2, senza che sia necessario attendere il verificarsi dell'ipotesi di cui alla precedente lettera a;
  - c. si verifichi la riduzione delle garanzie prestate per cause imputabili al debitore.
2. Entro 90 gg dal verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente comma 1, si procede con l'emissione e la notifica dell'atto idoneo alla formazione del titolo esecutivo, ove non precedentemente notificato, con il conseguente aggravio di spese a carico del debitore. Salvo il caso di immediato pagamento da parte del debitore dell'intero debito complessivamente maturato (ovverossia delle rate scadute, dell'eventuale capitale a scadere, nonché degli interessi di mora e delle spese di notifica), si procede all'iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto, comprensivo di ulteriori interessi, spese ed eventuali sanzioni, con le modalità autorizzate dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, secondo la procedura individuata al paragrafo 3.4 dell'allegato 2.
3. Qualora la rateizzazione sia stata concessa su un credito afferente a leggi istitutive di fondi di rotazione o assimilati e per il quale l'Amministrazione ha revocato il mandato all'Istituto di credito precedentemente convenzionato per la gestione ed il recupero del credito, il verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente comma 1, comporta entro i successivi 90 gg l'emissione e la notifica dell'atto idoneo alla formazione del titolo esecutivo da parte dell'Amministrazione regionale. In caso di perdurante inadempienza, la struttura organizzativa competente richiede alla Direzione generale dei Servizi finanziari, entro i successivi 90 gg, l'iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto, comprensivo di ulteriori interessi, spese ed eventuali sanzioni, con le modalità autorizzate dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

## **Articolo 6**

### **Ridefinizione del piano di ammortamento**

1. Su istanza del debitore, è sempre concessa la ridefinizione del piano di ammortamento se comporta una riduzione dei tempi di rimborso, con salvaguardia delle garanzie eventualmente prestate.
2. Su istanza del debitore che dimostri un significativo peggioramento della propria situazione economica, i responsabili dei competenti centri di responsabilità possono concedere, per massimo due volte, la ridefinizione del piano di ammortamento nel rispetto delle condizioni e modalità previsti dal presente atto di indirizzo, con ricontrattazione, dove occorra, delle garanzie già prestate.

## **Articolo 7**

### **Concessione di sospensioni dei pagamenti rateali**

I responsabili dei competenti centri di responsabilità possono concedere la sospensione dei pagamenti, per una sola volta, per un massimo di 12 mesi e solo qualora il debitore di un piano di rateizzazione sia temporaneamente incapace di pagare a causa di un evento imprevisto o di un'emergenza oppure versi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, ma nella quale esista una concreta possibilità di recupero (attraverso il reddito dell'impresa o di un'altra fonte).

Si individuano i seguenti casi in cui la sospensione può essere concessa, purché non imputabili al debitore:

- eventi imprevedibili, che siano causa di emergenze contingenti (ad esempio una catastrofe naturale o situazioni assimilabili sulla base della specifica valutazione da parte del responsabile del CDR);
- comprovate situazioni di difficoltà temporanee all'adempimento (ad esempio, perdita del posto di lavoro, ritardi di pagamento da parte dei clienti dell'impresa o situazioni assimilabili sulla base della specifica valutazione da parte del responsabile del CDR);
- malattia grave del beneficiario della rateizzazione.

## **Articolo 8**

### **Rateizzazione dei crediti gestiti per il tramite di Banche convenzionate**

Qualora si tratti di crediti afferenti a leggi istitutive di fondi di rotazione e assimilati gestiti per il tramite degli Istituti di credito, le Direzioni generali possono addivenire ad accordi con gli Istituti di credito convenzionati affinché le posizioni creditorie in recupero giudiziale da questi gestite formino oggetto di rateizzazione alle medesime condizioni praticate per la rateizzazione dei crediti gestiti direttamente dall'Amministrazione regionale, con attribuzione agli Istituti convenzionati di tutti gli

adempimenti conseguenti (gestione degli incassi, invio di eventuali solleciti ecc). Le Direzioni generali possono procedere alla conclusione dei predetti accordi, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a. il compenso riconosciuto alla banca sia determinato in misura pari al 10%, da calcolarsi sugli incassi al netto delle spese addebitate al debitore;
- b. la rateizzazione possa essere accordata su proposta dell'Istituto di credito convenzionato mediante determinazione del responsabile del CDR titolare del credito, che disponga contestualmente la sospensione delle azioni giudiziali in corso;
- c. nell'ipotesi di sospensione delle azioni giudiziali, avvenuta a seguito del provvedimento di rateizzazione, non possa essere concessa la sospensione dei pagamenti;
- d. nell'ipotesi di decadenza del debitore dal beneficio del termine, la Banca sia autorizzata a riprendere le azioni di recupero giudiziale eventualmente sospese a seguito del provvedimento di rateizzazione (salvo il caso di revoca del mandato alla gestione della singola pratica).